

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO, IN MODALITÀ TELEMATICA, DELLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA E IN SEDUTA STRAORDINARIA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020), reca tra le altre cose misure a favore delle imprese che si trovano ad affrontare le conseguenze legate alla diffusione del COVID-19. Più specificamente, l’art. 106 del Decreto prevede una serie di deroghe alle disposizioni del Codice Civile e alle regole statutarie delle società, in relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie. Viene infatti consentito l’utilizzo dei mezzi di telecomunicazione (e del voto elettronico o per corrispondenza) anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, ovvero in assenza di clausole statutarie che lo autorizzino esplicitamente. Viene inoltre derogata la regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico, stabilendo invece che i soci possano partecipare ai lavori dell’assemblea esclusivamente tramite i mezzi di telecomunicazione individuati nell’avviso di convocazione.

La legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020) ha introdotto un ulteriore comma all’art. 106 sopra citato, a mente del quale le *“disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”*.

Di conseguenza, alle associazioni viene estesa la facoltà di avvalersi di modalità di partecipazione e svolgimento delle assemblee esclusivamente in modalità telematica, anche in assenza di esplicite previsioni statutarie o addirittura in contrasto con le suddette previsioni. Per espressa previsione normativa, inoltre, l’assemblea in via telematica si dovrà svolgere utilizzando modalità e strumenti tecnologici idonei a garantire *“l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”*.

Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, il Regolamento che si sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo dell’A.Do.S. appare da un lato perfettamente coerente con le finalità perseguite dal Decreto in commento, e introduce modalità di

svolgimento dell'Assemblea dei Soci perfettamente rispondenti al dettato normativo, assicurando:

1. l'identificazione certa dei partecipanti, tramite la convocazione degli associati via SMS, con l'obbligo previsto per ciascun partecipante di pre-registrarsi e inviare copia del proprio documento di identità, l'assegnazione di credenziali univoche per l'accesso all'Assemblea in sede di pre-registrazione e infine la verifica dell'identità dei partecipanti accreditati, da effettuarsi (a cura dell'apposita Commissione verifica poteri) nel giorno fissato per l'Assemblea preliminarmente allo svolgimento dei lavori, previa comunicazione mail inviata dai partecipanti medesimi e contenente le proprie generalità e l'indicazione degli estremi del proprio documento di identità.
2. la partecipazione degli aventi diritto, tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica di videoconferenza/webinar che consente il collegamento simultaneo tra i partecipanti, il loro intervento e la possibilità di previa visione degli atti e documenti oggetto della riunione, garantendo altresì la completa sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.
3. l'esercizio del diritto di voto e la sua registrazione, attraverso gli strumenti del "sondaggio" e del "report", parimenti forniti dalla piattaforma telematica.
4. la possibilità per i partecipanti all'assemblea di esprimere comunque il proprio voto anche in caso di improvvisa inutilizzabilità degli strumenti del "sondaggio", tramite lo strumento della posta elettronica.

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni dell'Assemblea dei Soci in seduta Ordinaria e in seduta Straordinaria.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni dell'Assemblea dei Soci che si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli associati, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. Le sedute si svolgono in modalità sincrona, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- a) la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
- b) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
- c) l'intervento nonché l'espressione di voto sugli argomenti messi all'ordine del giorno della seduta.

2. Gli strumenti a distanza dell'Associazione assicurano:

- a) la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c) la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica o strumenti "cloud" di condivisione;
- d) la contestualità delle decisioni;
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche;
- f) la registrazione digitale audio/video della seduta tramite piattaforma telematica di videoconferenza/webinar.

3. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

4. Sono considerate tecnologie idonee ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte: teleconferenza, videoconferenza, webinar che consenta l'intervento e la partecipazione degli associati regolarmente accreditati.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di seduta e in riferimento a qualsivoglia oggetto di deliberazione, fatto salvo che in via generale la seduta prevede la presenza fisica dei componenti dell'Assemblea dei Soci nel luogo fisico stabilito in

convocazione.

Art. 5 - Convocazione

1. La convocazione delle sedute dell'Assemblea dei Soci, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente, a tutti i componenti dell'organo almeno 15 o 20 giorni prima della data fissata per la seduta (In base alla circostanza che sia convocata rispettivamente l'Assemblea in seduta Ordinaria oppure l'Assemblea in seduta Straordinaria), secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e di accesso con pre-registrazione ai lavori dell'assemblea e successivo invio da parte dell'A.Do.S. delle indicazioni delle modalità di accesso riservato e personale.

3. La pre-registrazione è possibile fino al giorno prima della data fissata per la seduta, in modo da consentire la verifica dei requisiti di partecipazione (regolarità associativa/altro) e l'organizzazione dei lavori rispetto alla piattaforma di collegamento individuata oltre all'invio ai partecipanti delle credenziali di accesso. All'atto della pre-registrazione, ciascun ente associato deve comunicare la propria intenzione di partecipare alla seduta.

E' possibile collegarsi all'Assemblea tramite PC, tablet o smart phone. È preferibile per ragioni tecniche l'utilizzo del PC (personal computer).

Entro lo stesso termine, ciascun associato può essere delegato da altro associato alla partecipazione all'Assemblea e in tal caso ne deve parimenti dare atto in sede di pre-registrazione.

È pertanto obbligatorio allegare al modulo di pre-registrazione la copia del documento di identità e, ai fini di cui ai periodi che precedono, le eventuali deleghe.

Dopo aver perfezionato la pre-registrazione, viene fornita all'indirizzo mail indicato dall'associato il link di riferimento per la partecipazione all'Assemblea.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

1. Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la seduta ordinaria in presenza dei componenti dell'organo del vigente Statuto. L'Assemblea convocata in via telematica è presieduta dal Presidente A.Do.S. o da un suo delegato.

2. Preliminarmente allo svolgimento dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza nomina una

Commissione composta da 3 (tre) associati o funzionari/dipendenti A.Do.S. che si occuperanno di verificare la validità della convocazione, la sussistenza del numero legale e l'identificazione dei partecipanti. A tale ultimo scopo verrà verificata l'identità e la presenza del partecipante con le modalità indicate all'art. 5 .

3. La sussistenza dei requisiti indicati ai commi precedenti è verificata e garantita dal Presidente A.Do.S Lanciano o suo delegato, dalla Commissione e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

4. Nell'ipotesi in cui sussista l'impossibilità di collegamento telematico fin dall'inizio della riunione e non vi sia la possibilità di riattivarlo in tempi congrui, l'assemblea non può costituirsi validamente ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, salvo che si tratti di assemblea di prima convocazione e nell'avviso sia indicato il giorno della seconda convocazione.

5. Nell'ipotesi in cui il collegamento telematico venga meno durante lo svolgimento della seduta, il presidente può sospendere la riunione e, qualora sia possibile riattivare il collegamento in tempi congrui, l'assemblea può proseguire dopo l'interruzione. In caso contrario, l'Assemblea si considera sciolta ed è necessario procedere alla sua riconvocazione, fatte salve eventualmente le deliberazioni già approvate.

6. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della seduta, il collegamento risulti impossibile o venga interrotto limitatamente a uno o più partecipanti la riunione può comunque svolgersi qualora sia assicurato il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, dando atto dell'assenza giustificata dell'associato o degli associati impossibilitati a mantenere attivo il collegamento.

7. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgano in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica.

Art. 7 - Espressione del voto

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza può esprimere il proprio voto in ordine alla deliberazione in esame utilizzando lo strumento del "sondaggio" fornito dal sistema di videoconferenza, che indicherà in forma palese il risultato finale dei voti espressi. La registrazione del voto viene salvata tramite report telematico e messa agli atti dell'assemblea.

2. Nel caso in cui il partecipante sia anche portatore di delega di altro comune associato, oltre al proprio voto, esprime congiuntamente un altro voto aggiuntivo che sarà automaticamente conteggiato in sede di verbalizzazione.

3. Nel caso in cui il partecipante abbia difficoltà tecniche ad esprimere il proprio voto può contestualmente alla sessione di voto aperta inviare alla mail dedicata per l'assemblea l'espressione di voto palese rispetto alla deliberazione in corso.

4. In caso di problemi di connessione durante una votazione, nell'impossibilità di riattivazione del collegamento in tempi congrui e qualora non sia connesso un numero di utenti che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il Presidente può stabilire che le operazioni di voto siano effettuate tramite posta elettronica in risposta ad un format predefinito che sarà spedito in tempo reale ai partecipanti. La votazione sarà ritenuta valida purché le stesse operazioni di spedizione, ricezione e risposta avvengano entro l'arco temporale previsto nella convocazione della seduta.

Art. 8 - Verbale di seduta

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta; b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/le presenze in delega/assenze giustificate; c) l'esplicita dichiarazione da parte di chi presiede l'organo che lo stesso si è costituito validamente in ordine al previgente Statuto; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; e) il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno a seguito della relativa votazione, conteggiando anche i voti espressi per delega; f) eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta o della votazione.

2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti.

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo A.Do.S. Lanciano.